



PROTOCOLLO D'INTESA

tra

Regione Campania, nella persona del Presidente della Regione dr. Vincenzo De Luca

e

ICQRF - Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e della Repressione Frodi dei Prodotti Agroalimentari, nella persona del Capo Dipartimento dr. Felice Assenza

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 179 del 05 dicembre 2019, e in particolare, l'articolo 4, che individua l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari come l'autorità incaricata per la prevenzione e repressione delle infrazioni nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e dei mezzi tecnici di produzione per il settore primari, vigilanza sulle produzioni di qualità registrata che discendono da normativa comunitaria e nazionale, adottando le misure per prevenire o far cessare l'uso illegale delle denominazioni di origine protetta e delle indicazioni geografiche protette prodotte o commercializzate in Italia;

TENUTO CONTO dell'articolo 1, comma 4-quater, del decreto legge 28 febbraio 2015, n. 22, recante "Interventi urgenti in materia di agricoltura", convertito in legge 29 aprile 2005, n. 71, che attribuisce al personale in servizio presso l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari la qualifica di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria in ragione del profilo professionale in cui sono inquadrati;

VISTA la Legge Regionale del 3 Agosto 1982, n. 44 "Istituzione di una scuola regionale per la preparazione professionale degli agenti di polizia municipale", come modificata dalla Legge Regionale del 13 giugno 2003, n. 12 "Norme in materia di polizia amministrativa regionale e locale e politiche di sicurezza".

CONSIDERATA la reciproca volontà di strutturare una collaborazione che, promuovendo fondamentali sinergie in ambito formativo, massimizzi il grado di efficacia complessiva delle misure volte alla prevenzione e al contrasto degli illeciti nel campo delle frodi, nonché della tutela dei consumatori e della salvaguardia dei produttori da fenomeni di sleale concorrenza;

VISTO l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

sottoscrivono il presente

PROTOCOLLO DI INTESA

Articolo 1

Con il presente Protocollo d'intesa le parti si impegnano ad avviare un'attività di collaborazione in attuazione del quadro normativo vigente e nel rispetto delle relative attribuzioni e competenze richiamate in premessa, nelle materie relative ai settori formativi ed informativi, con specifico riferimento alle tematiche connesse con la produzione agroalimentare e la salvaguardia della genuinità, identità e qualità



merceologica definite nel quadro normativo nazionale e comunitario, attraverso l'organizzazione di corsi, convegni e conferenze.

Anche al di fuori di quanto previsto nei precedenti punti, in presenza di convergenti interessi istituzionali e della possibilità di sviluppare ulteriori sinergie, le Parti si impegnano a fornire reciproca collaborazione al fine di perseguire e realizzare l'interesse della collettività, con riferimento alla tutela della sicurezza alimentare del consumatore.

Articolo 2

In relazione alle forme di collaborazione reciproca:

- La Regione assicura, per il piano delle attività formative, l'impegno della Scuola Regionale di Polizia Locale e del _ personale afferente alla Direzione Generale per le Politiche agricole, alimentari e forestali;
- L'ICQRF offrirà la disponibilità, attraverso il proprio personale, già formato, ad organizzare in favore delle necessità individuate dall'Amministrazione regionale, attraverso la Scuola Regionale di Polizia Locale, attività formative specifiche riferite ai settori di intervento specialistico nelle materie di competenza, anche a favore delle Polizie Locali Regionali.
- Le parti convengono di promuovere congiuntamente iniziative di interventi e collaborazioni, informazioni e di comunicazione sul tema agroalimentare in materia di controlli, garantendo il reciproco coinvolgimento.
- Le parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi dati, informazioni, documenti e notizie di carattere riservato acquisiti in ragione del presente protocollo di intesa.

Articolo 3

La definizione delle modalità attuative della collaborazione è demandata a Convenzioni operative in conformità alla disciplina vigente.

Dall'esecuzione del presente Protocollo di intesa e dalle conseguenti attività non dovranno derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. Entrambe le parti sosterranno, ciascuno per quanto di pertinenza, i relativi oneri, nell'ambito delle risorse organizzative umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e nel rispetto del principio di equità economica.

Articolo 4

Le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali gestiti nell'ambito delle attività svolte nel presente Protocollo di intesa saranno improntate ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e al rispetto della normativa vigente.



Articolo 5

La presente intesa è efficace dalla data della firma e ha una durata di 12 mesi.

È facoltà delle parti recedere in qualunque momento con efficacia dopo tre mesi dalla notifica.

Le parti possono, altresì, concordemente modificare o integrare i contenuti dell'intesa, anche sulla base di ulteriori aspetti che potranno emergere nel corso della collaborazione.

Ai sensi dell'art.2, comma 3, della Legge Regionale n.1/2016, in assenza di atti di impulso, attuativi o esecutivi nell'anno successivo alla sottoscrizione, il presente Protocollo di Intesa decade automaticamente.

Napoli,.....

**Ispettorato Centrale della tutela
della Qualità e della Repressione
Frodi dei prodotti agroalimentari**

REGIONE CAMPANIA